I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 3675/93 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1993

relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambi di lettere tra la Comunità europea e il governo del Canada concernente le loro relazioni nei settori della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 3, primo trattino,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il Canada è un importante partner della Comunità, con cui è opportuno mantenere buoni rapporti nel settore della pesca; che occorre pertanto creare un quadro propizio alla cooperazione reciproca, onde favorire l'efficace conservazione e un regime di gestione duraturo delle risorse alieutiche nell'Atlantico nordoccidentale; che, a questo scopo, le parti hanno concordato i vari aspetti delle loro relazioni in materia di pesca;

considerando che è opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il governo del Canada concernente le loro relazioni nel settore della pesca;

considerando che le parti intendono realizzare le azioni specifiche di cooperazione previste dal memorandum d'intesa allegato allo scambio di lettere, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, di cui sono firmatarie, e alla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale, di cui sono parti contraenti; che si deve pertanto autorizzare la Commissione a condurre le consultazioni all'uopo previste, in conformità con le direttive di negoziato decise il 15 dicembre 1992;

considerando che le relazioni tra le parti nel settore della pesca sono incentrate, in particolare, sull'accesso alle risorse eccedenti nelle acque canadesi;

considerando che è opportuno prevedere disposizioni specifiche per denunciare l'accordo qualora, in seguito a particolari circostanze, non sia più possibile per la Comunità proseguire la cooperazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato in nome della Comunità l'accordo in forma di scambi di lettere tra la Comunità europea e il governo del Canada concernente le loro relazioni nel settore della pesca.

Il testo dell'accordo in forma di scambi di lettere, di cui il memorandum d'intesa forma parte integrante, è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambi di lettere con efficacia vincolante per la Comunità.

Articolo 3

La Commissione, assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri, conduce le consultazioni tra la Comunità europea e il governo del Canada in virtù del punto I, lettere d), e), g) e h) e del punto II del memorandum d'intesa.

Articolo 4

1. In caso di difficoltà, previste al punto IV, lettera d) del memorandum d'intesa, la Commissione trasmette immediatamente al Consiglio e agli Stati membri una relazione corredata del proprio parere, attestante che sussistono le condizioni previste per la denuncia dell'accordo. Entro dieci giorni successivi alla trasmissione del parere al Consiglio, qualsiasi Stato membro può sollevare la questione in sede di Consiglio. Il Consiglio, deliberante a maggioranza qualificata, può decidere di non porre termine all'accordo. Se tale decisione non viene presa entro un mese a decorrere dalla data di trasmissione del parere al Consiglio o se nessuno Stato membro solleva la questione in sede di Consiglio nel predetto termine di dieci giorni, l'accordo è denunciato dalla Commissione.

2. La Commissione, in nome della Comunità, notifica la denuncia dell'accordo in forma di scambio di lettere conformemente al punto IV, lettera e) del memorandum d'intesa.

Articolo 5

1. Quando il governo del Canada decide, conformemente al punto III, lettera b) del memorandum d'intesa, di mettere a disposizione della Comunità possibilità di pesca delle risorse eccedenti nella propria zona di pesca, il Consiglio, deliberante a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito alla ripartizione di dette possibilità di pesca fra gli Stati membri entro i due mesi successivi all'assegnazione.

2. Il proprietario o l'esercente di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro, che effettua un'operazione di pesca o altra operazione nel quadro del disposto del punto III, lettera c) del memorandum d'intesa, informa le autorità competenti della Comunità riguardo ai pesci o agli altri prodotti della pesca catturati o altrimenti ottenuti in applicazione di detto disposto. Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92, del 20 dicembre 1992 che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura [1].

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1993.

Per il Consiglio
Il Presidente
A. BOURGEOIS

[1] GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.